



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott.ssa Ida Ponticelli

all'udienza del 9.6.2020 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al **n. 7235** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2019**, vertente

T R A

Binetti Zaccaria, nato a Canosa di Puglia (BT) il 18.7.1945, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Biagio Sagliocco che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto

RESISTENTE

OGGETTO: ripetizione di indebito

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.5.2019 parte ricorrente, premesso di aver chiesto e ottenuto, a seguito di domanda presentata il 14.5.2007 l'indennità di disoccupazione ordinaria per un importo totale pari a euro .8027,02, ha esposto che l'INPS, con missiva del 19.3.2019, aveva richiesto la restituzione di euro 12.932,02, essendo stata erogata per il periodo 11.5.2007/10.5.2008 una prestazione di disoccupazione non dovuta.



Il ricorrente sosteneva che la pretesa dell'INPS non fosse stata motivata e che la stessa sarebbe comunque infondata. Tutto ciò premesso, concludeva affinché fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dell'indebito di euro 12.923,02 contestato dall'Inps, con condanna dell'Inps alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

L'Inps si costituiva eccependo, con varie argomentazioni, l'infondatezza del ricorso.

In particolare evidenziava che, a seguito di articolate verifiche ispettive, era stato disconosciuto il pregresso rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente dal 13.2.2007 al 16.3.2007 e per il quale lo stesso aveva fruito del trattamento di disoccupazione, risultato poi non dovuto.

Eccepiva, in ogni caso, con argomentazione varie l'infondatezza della pretesa nel merito e concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.

Alla odierna udienza, letti le note di trattazione scritta ex art. 82 comma 7 lett. h d.lgs. 18/2020, la causa veniva decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.

La domanda è infondata e, come tale, deve essere rigettata.

“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).



La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l'Istituto *“nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”*.

Nella fattispecie all'attenzione di questo giudice, l'INPS ha motivato, come di seguito indicato, il provvedimento di recupero *“Le comunico che è stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione di DISOCCUPAZIONE n. 20071002 per Revoca dis. non agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N INPS.2001.24/02/2016.0020916. Interessi legali. L'indebito accertato ammonta a € 12.923,02 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 11/05/2007 al 10/05/2008”* (cfr. produzione di parte ricorrente).

E' evidente che la motivazione innanzi riportata è pienamente esaustiva, essendo chiaramente la revoca della prestazione a sostegno del reddito collegata ad accertamenti ispettivi, culminati nell'adozione di un provvedimento che viene puntualmente indicato nei suoi elementi identificativi.

Ciò posto, attesa la completezza ed esaustività della motivazione adottata dall'ente convenuto a fondamento della richiesta di restituzione degli importi risultati indebiti, parte ricorrente avrebbe dovuto dunque provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata.

Ed invero, in proposito, la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia 11.2.2016 n. 2739 ha chiarito che se l'ente previdenziale accerti, anche in un momento successivo, l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento di una



data prestazione previdenziale, incombe sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi.

Nel caso oggetto dell'odierno vaglio giurisdizionale, l'Inps ha dedotto che la revoca del trattamento di disoccupazione già riconosciuto a parte istante era stata cagionata dall'esito di accertamenti ispettivi, che avevano dimostrato il carattere fittizio del rapporto di lavoro – con tale ditta Garofalo Vincenzo - posto dal ricorrente a fondamento della domanda di disoccupazione presentata in data 14.5.2007.

A fronte di detto disconoscimento, peraltro del tutto sottaciuto dal ricorrente all'atto della proposizione del ricorso, il ricorrente non ha, in primo luogo, dedotto nell'atto introduttivo del giudizio le modalità di svolgimento del suddetto rapporto lavorativo (non ha indicato, ad esempio, né il settore, né le mansioni, né il nominativo del datore di lavoro presso cui avrebbe svolto attività lavorativa), incentrando le sue doglianze sul lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione di disoccupazione e la richiesta di restituzione avanza dall'Inps, sollevando anche un'eccezione di prescrizione.

Solo con la costituzione in giudizio dell'Inps è emersa invero l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato alla base della richiesta di indennità di disoccupazione, i cui elementi essenziali – giova ribadirlo - non sono nemmeno stati dedotti in ricorso.

Senza contare che, dall'esame della documentazione versata in atti dall'Inps, risulta la piena consapevolezza da parte dell'odierno ricorrente del carattere fittizio del rapporto di lavoro sulla cui base egli stesso aveva chiesto e ottenuto il trattamento di disoccupazione, essendo state depositate le dichiarazioni rese e sottoscritte dallo stesso istante in sede di ispezione in cui dichiara di non conoscere la ditta Garofano Vincenzo e di non aver mai prestato attività lavorativa alle dipendenze della stessa (cfr. produzione Inps.)

A fronte quindi delle contestazioni mosse dall'Inps in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non possono trovare ingresso le generiche deduzioni formulate in ricorso in ordine al lasso di tempo intercorso tra la percezione del trattamento di disoccupazione e la richiesta di restituzione dello stesso, atteso che il carattere indebito dell'erogazione era



ben noto allo stesso ricorrente, stando a quanto da questi affermato (cfr. dichiarazioni in produzione Inps) fin dalla presentazione della domanda.

Del resto, a fronte di una prestazione conseguita nell'arco temporale dal 11.5.2007 al 10.5.2008, l'Inps ha provato di aver tempestivamente reso edotto il ricorrente dell'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro con missiva del 15.2.2016 (cfr. lettera e ricevute A/R in produzione Inps), inviata quindi entro il termine di prescrizione, da ritenersi pacificamente decennale, non venendo in rilievo nel caso di specie un'ipotesi di prescrizione quinquennale ex legge 335/95, che opera solo per le contribuzioni previdenziali e assistenziali.

Né, da ultimo, appare conferente il richiamo alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 della legge nr. 412 del 1991, secondo cui *“l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza...”*.

Tale normativa, invero, disciplina testualmente l'ipotesi di ripetizione di indebiti previdenziali che siano la conseguenza di errori attinenti alla misura della pensione, con esclusione, invece, di quelli relativi alla sussistenza dei requisiti di legge per il conseguimento del diritto alla prestazione, e dunque, proprio come nel caso di specie, gli indebiti pensionistici conseguenti a revoca o modifica della prestazione.

Tenuto dunque conto delle eccezioni sollevate dall'Inps ed in mancanza di ulteriori elementi probatori, deve ritenersi non sufficientemente dimostrata la sussistenza dei presupposti per concedere la prestazione richiesta e per superarne il carattere indebito.

Nulla per le spese attesa la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. Att. cpc.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Rigetta il ricorso;



b) Nulla per le spese attesa la dichiarazione di esenzione ex art. 152
disp. Att. cpc.

Aversa, 9.6.2020

Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli

